

CIG: n.a.	CUP: n.a.	Pratica: DET-253-2023	del: 24/09/2023
Determina: 234		del: 25/09/2023	
Tipo di Determina: Senza rilevanza contabile			
OGGETTO: Provvedimento di non riconoscimento di equipollenza di abilitazioni di cui all'art. 22, comma 6 della Legge n. 394/1991, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale relativo alla gestione faunistica all'interno delle Aree protette, emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R. Richiesta pervenuta dal sig. Alberto Degiorgi.			
Settore: Area Vigilanza			
Referente Istruttoria: maurizio.ferrando			
Responsabile del procedimento: Giacomo Gola			
Versione del testo: T_DET-253-2023_4.odt			

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese approvato con D.P.G.R. n. 13/2023/XI del 21/3/2023.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R “Regolamento regionale recante: <Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette>”.

Preso atto che l'art. 5 del suddetto Regolamento prevede a carico degli Enti di gestione delle Aree protette regionali la possibilità di riconoscere, tramite equipollenza, le abilitazioni di cui all'art. 22, comma 6 della Legge n. 394/1991 e s.m.i., ottenute in altre Regioni o Province autonome o presso soggetti diversi dai predetti Enti di gestione.

Vista la nota ISPRA prot. n. 22478/T-D1 del 28/6/2010, ad oggetto “Corso di abilitazione per aspiranti cacciatori di selezione di ungulati”.

Vista la nota del Settore Aree naturali protette della Regione Piemonte n. 12022/DB10.16 del 24/9/2014 (prot. PNCM n. 1097/2014), con la quale è stato individuato l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (già Parco naturale delle Capanne di Marcarolo), quale Soggetto gestore unico per tutte le istanze di equipollenza delle abilitazioni di cui alla Legge n. 394/1991 e s.m.i. ottenute in altre Regioni o Province autonome o presso soggetti diversi dai suddetti Enti di gestione.

Visto la D.G.R. n. 26-7251 del 20 luglio 2018 “Art. 29 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”: indirizzi agli Enti di gestione delle aree naturali protette per la costituzione di Tavoli di coordinamento e per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2009”, con la quale è stata formalmente riconosciuta l'attività svolta dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese

quale struttura idonea all'attività di verifica e controllo dei requisiti per il rilascio dell'abilitazione ai prelievi faunistici di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) da effettuarsi in modo trasversale a favore di tutti gli Enti del sistema secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Preso atto della nota, prot. APAP n. 2259 del 07/09/2023, pervenuta dal sig. Alberto Degiorgi di Pieve Albignola (PV), per il riconoscimento di equipollenza degli attestati di abilitazione ottenuti a seguito di partecipazione e superamento di Corso per la selezione della specie cinghiale.

Dato atto della verifica da parte dell'Ente della documentazione trasmessa propedeutica all'attuazione di idonea istruttoria per il riconoscimento di equipollenza.

Tenuto conto dell'istruttoria, redatta dalla Guardiaparco dott.ssa Daniela Roveda, relativamente alla pratica in oggetto e allegata alla presente, che evidenzia come:

- dalla documentazione prodotta risulta che il corso di formazione corrisponde ai criteri ISPRA ma non all'art. 10 del Regolamento 2/R del 24 marzo 2014 della Regione Piemonte;
- di ritenere pertanto di non poter concedere l'equipollenza al sig. Alberto Degiorgi.

Ritenuto pertanto di non riconoscere l'equipollenza, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento regionale recante: <Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette>", emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R, al sig. Alberto Degiorgi.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 331/2022 ad oggetto: "Secondo aggiornamento dell'individuazione delle Unità Organizzative Responsabili dei procedimenti e delle istruttorie previste nell'ambito delle procedure di competenza dell'Ente".

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 328/2022 ad oggetto: "Proroga dell'incarico di posizione organizzativa "Responsabilità di istruttorie e procedimenti di polizia giudiziaria facenti capo all'Ente".

IL DIRETTORE

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese n. 12/2020 "Attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni".

DETERMINA

di non riconoscere l'equipollenza, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento regionale recante: <Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette>", emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R, al sig. Alberto Degiorgi di Pieve Albignola (PV);

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all'istruttoria, redatta dalla Guardiaparco dott.ssa Daniela Roveda, allegata alla presente;

di evidenziare come le modalità di impiego e collaborazione dei soggetti Operatori selezionati e Conduttori cani limiere presso le Aree naturali protette della Regione Piemonte siano definite dal suddetto Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R;

di trasmettere copia del presente provvedimento al sig. Alberto Degiorgi e al Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte, per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

di trasmettere inoltre copia della presente determinazione al Responsabile F.R.S.V. Giacomo Gola, per opportuna conoscenza;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Allegato n. 1: richiesta Alberto Degiorgi (prot. APAP n. 2259 del 07/09/2023).

Allegato n. 2: istruttoria Daniela Roveda (prot. APAP n. 2320 del 13/09/2023).

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.m.i.
Il documento digitale è prodotto e conservato nell'applicativo in cloud CIVILIA BUKE ATTI - istanza: Ente di Gestione Delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese - presso il Polo Strategico Nazionale di CSI Piemonte.